

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

36.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FELISETTI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE SABBATINI

INDICE

	PAG.	PAG.
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
SPAGNOLI ed altri: Modifiche al sistema penale (363);		LOMBARDI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> 396, 397 402, 410, 415
PENNACCHINI: Modifiche al sistema penale (441);		MANNUZZU 401, 402, 403
MENZIANI ed altri: Modifica all'articolo 636 del codice penale concernente introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (367);		RICCI . . . 392, 393, 395, 396, 401, 402, 403, 406
BIANCO GERARDO ed altri: Norme per la impugnabilità del decreto di applicazione provvisoria delle pene accessorie (1560) 390		RIZZO 394, 400, 402, 403, 404, 412
PRESIDENTE . . . 390, 392, 395, 396, 397, 398, 400 402, 403, 404, 406, 408, 409 410, 411, 412, 413, 414, 415		SABBATINI, <i>Relatore</i> . . . 391, 392, 393, 394, 395 396, 402, 403, 404, 405, 407, 408 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415
BOATO 395, 400		TRANTINO 391, 392, 395, 396, 397, 398 401, 403, 404, 405, 406
CASINI 391, 392, 401, 402, 404		VIOLANTE 406, 409, 413, 414

La seduta comincia alle 11.

ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge Spagnoli ed altri: Modifiche al sistema penale (363); Pennacchini: Modifiche al sistema penale (441); Menziani ed altri: Modifica all'articolo 636 del codice penale concernente introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (367); Bianco Gerardo ed altri: Norme per la impugnabilità del decreto di applicazione provvisoria delle pene accessorie (1560).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge Spagnoli ed altri: « Modifiche al sistema penale »; Pennacchini: « Modifiche al sistema penale »; Menziani ed altri: « Modifica dell'articolo 636 del codice penale concernente introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo »; Bianco Gerardo ed altri: « Norme per la impugnabilità del decreto di applicazione provvisoria delle pene accessorie ».

Prima di riprendere l'esame degli articoli, comunico alla Commissione che mi è giunta una missiva, da parte del presidente dell'Associazione nazionale magistrati, sulla questione dell'approvazione da parte del Senato di nuove norme per l'elezione dei magistrati componenti il Consiglio superiore della magistratura, nella quale, in sostanza, viene espressa preoccupazione circa « la inopportunità di una rilevante modifica del sistema elettorale nell'imminenza della scadenza del mandato del Consiglio in carica, fissata per il 18 dicembre ».

Riprendiamo l'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 68-bis.

CAPO IV.

NUOVE NORME IN MATERIA DI PENE PECUNIARIE E AGGRAVAMENTO DI PENE PER ALCUNE CONTRAVVENZIONI.

ART. 68-bis.

Dopo l'articolo 78 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 78-bis. — (Limite degli aumenti in caso di conversione delle pene pecuniarie).

Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite per insolvibilità del condannato, la durata complessiva della libertà controllata non può superare un anno e sei mesi se la pena convertita è quella della multa, e nove mesi se la pena convertita è quella dell'ammenda. La durata complessiva del lavoro libero non può superare in ogni caso i sessanta giorni ».

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato i seguenti emendamenti:

Nel titolo del capo IV sostituire le parole: « Nuove norme » con le altre: « Disposizioni ».

Sostituire l'articolo 68-bis con i seguenti:

ART. ...

(Conversione di pene pecuniarie).

« Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono nella libertà controllata per un periodo massimo, rispettivamente, di un anno e di sei mesi.

Nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire non sia superiore ad un milione, la stessa può essere convertita, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo.

Il ragguglio ha luogo calcolando 25 mila lire, o frazione di 25 mila lire, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata e 50 mila lire, o frazione di

50 mila lire, per un giorno di lavoro sostitutivo.

Il condannato può sempre far cessare la pena sostitutiva pagando la multa o la ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della libertà controllata scontata o del lavoro sostitutivo prestato ».

ART. ...

(Limite degli aumenti in caso di conversione delle pene pecuniarie).

« Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite per insolvibilità del condannato, la durata complessiva della libertà controllata non può superare un anno e sei mesi se la pena convertita è quella della multa, e nove mesi, se la pena convertita è quella dell'ammenda. La durata complessiva del lavoro sostitutivo non può superare in ogni caso i sessanta giorni ».

SABBATINI, *Relatore*. Si tratta di emendamenti concordati — così come lo saranno tutti gli altri che presenterò — con tutti i gruppi politici rappresentati in Commissione: il primo di essi è di carattere formale e serve a meglio precisare che quelle contenute nel capo IV sono nuove disposizioni elaborate in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 1975. Il secondo mira alla sostituzione dell'articolo in questione con altri due; dico subito che, rispetto al testo elaborato dal Comitato ristretto, una prima differenza consiste nell'aver sostituito la locuzione « lavoro libero » con l'altra « lavoro sostitutivo ». Anche se quest'ultima può dar luogo ad alcuni equivoci, dal momento che nel testo al nostro esame sono contenute pene sostitutive, e nonostante che l'espressione originaria avesse una sua validità, abbiamo ritenuto opportuno sostituirla nel senso indicato in quanto essa indubbiamente avrebbe potuto prestarsi a qualche osservazione; infatti il lavoro in questione non è libero in senso proprio, in quanto colui che deve scontare la pena ha solo la possibilità di scegliere tra la prestazione di

tale lavoro in alternativa al pagamento di una somma determinata.

Nell'emendamento sono poi contenute le norme fondamentali relative alla conversione di pene pecuniarie, con esplicito riferimento alla citata sentenza della Corte costituzionale che si occupa di questa materia e in cui ritengo si ammetta l'istituto della libertà controllata come forma di conversione della pena pecuniaria. Il lavoro sostitutivo viene regolamentato, successivamente, in modo specifico negli articoli seguenti sui quali tra poco soffermeremo la nostra attenzione.

Il secondo degli articoli che sostituisce quello recante il numero 68-bis riguarda il limite degli aumenti in caso di conversione delle pene pecuniarie: non ritengo di dovermi soffermare su di esso, perché credo si illustri da sé.

TRANTINO. Vorrei che il relatore ci spiegasse meglio come possa essere correlata siffatta materia con la recente giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale ripetutamente si è pronunciata a favore della non convertibilità della pena pecuniaria in pena detentiva. Visto che siamo in un clima di innovazione legislativa, se si potesse recepire questo orientamento si eviterebbe di produrre una norma che vada in senso contrario all'attuale orientamento della giurisprudenza. Bisogna evitare, infatti, di approvare una norma che potrebbe essere poi vanificata nella sua applicazione, perché in contrasto con l'elaborazione giurisprudenziale.

SABBATINI, *Relatore*. Credo che dobbiamo riferirci soprattutto alla sentenza della Corte costituzionale e non mi pare che il principio della conversione riferito alla pena della libertà controllata contrasti con la sentenza della Corte costituzionale.

CASINI. Il punto è a mio avviso che la libertà controllata non è una pena detentiva e a queste si riferisce la giurisprudenza ricordata dall'onorevole Trantino.

TRANTINO. Prima chi non poteva pagare scontava la pena detentiva. Se tale pena detentiva non si prevede più non può neanche essere costretto al lavoro sostitutivo, almeno in base alla giurisprudenza della Cassazione, e quindi non paga il suo debito.

RICCI. Vorrei brevemente intervenire, per ricordare che in sede di Comitato ristretto questo problema era già stato posto ed affrontato con una analisi puntuale della citata sentenza della Corte costituzionale. Dall'attenta lettura di questa si ricava che mentre resta fermo il principio secondo cui non può essere ottenuta la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, è invece valido il principio della conversione in misure diverse che non abbiano il contenuto della detenzione, quali, appunto, la libertà controllata e il lavoro sostitutivo. Si tratta di un principio che non solo può essere affermato, ma in qualche misura si ricava dalla stessa sentenza della Corte costituzionale.

SABBATINI, *Relatore*. Tutto il punto 4° della sentenza della Corte costituzionale fa riferimento, in modo esplicito, al problema che stiamo ora discutendo e conclude dicendo: « La pena convertita è normalmente detentiva; non mancano, però, suggerimenti all'adozione di misure diverse, non limitative della libertà personale del condannato, ma dirette, invece, a creare od accrescere le sue capacità di pagamento, mediante ad esempio l'ammissione al lavoro libero presso enti pubblici, anche per le sole giornate o periodi festivi ». È quindi senz'altro riconosciuta la possibilità di fare ricorso al lavoro sostitutivo.

Mi sembra, quindi, che sia condivisibile la proposta di introdurre la conversione rispetto alla pena della libertà controllata, che è una forma limitativa della libertà ma non implica un fatto detentivo e dà anche la possibilità al condannato di acquisire i mezzi con i quali pagare la pena pecuniaria — e questa è proprio una delle cose richieste nella sen-

tenza della Corte costituzionale —. Non mi sembra quindi che ci sia alcun contrasto tra l'impostazione rispecchiata dalla sentenza e quanto previsto dal testo al nostro esame.

CASINI. Desidererei un chiarimento circa la differenza tra i limiti massimi della durata della libertà controllata prevista nei due articoli proposti in sostituzione di quello recante il numero 68-bis. Se non ho capito male, nel primo di essi si prevede il termine massimo di un anno per la conversione della pena della multa e di sei mesi per la conversione di quella dell'ammenda. Nel secondo di tali articoli, invece, il termine è stabilito in un anno e sei mesi, ovvero in nove mesi quando si tratti di pena pecuniaria sostitutiva rispettivamente di multa o di ammenda.

Quanto alla problematica emersa in tema di conversione delle pene pecuniarie, non credo che sorgano sostanziali questioni di disuguaglianza di trattamento nel caso in cui si preveda la conversione delle pene pecuniarie in pene di tipo detentivo; al contrario tali questioni si porrebbero nel caso in cui si stabilisse l'assoluta inconvertibilità, in base alla quale si potrebbe verificare che chi ha danaro per pagare subisca comunque un sacrificio, diversamente da chi non ne ha.

Dobbiamo, quindi, sforzarci di trovare una soluzione che preveda una forma di sacrificio per tutti, sia per il condannato solvibile, sia per quello insolubile. La sentenza della Corte costituzionale consente di comprendere come questa problematica si ponga con tutta evidenza nel caso di grossi sacrifici pecuniari.

PRESIDENTE. In sostanza, con questi nuovi articoli sostitutivi dell'originario 68-bis si stabilisce che chi può pagare paga e chi non può deve prestare una determinata opera: mi chiedo se ciò non sia in contrasto con i principi generali cui abbiamo costantemente fatto riferimento. Infatti, dicendo le cose in modo un po' più brutale, stabiliamo che chi

non è nelle condizioni di pagare è costretto ad un « lavoro forzato », ad una sorta di *corvée*. È vero che qui siamo nell'ambito del diritto penale, ma si tratta pur sempre di norme di diritto penale che prevedono sanzioni pecuniarie. Indubbiamente, esiste un supporto alla tesi sostenuta dal relatore con i suoi emendamenti: e cioè la sentenza della Corte costituzionale dalla quale, in sostanza, gli emendamenti derivano.

RICCI. Dal mio punto di vista le disposizioni in oggetto si conciliano con i principi richiamati dal presidente, se letti nel modo in cui sono enucleati e specificati nella già citata sentenza della Corte costituzionale, che ha costituito il punto di riferimento per la elaborazione degli articoli di cui si discute.

Forse sarebbe opportuno che il relatore richiamasse più puntualmente la sentenza della Corte costituzionale ed i principi in essa contenuti per chiarire le motivazioni che lo hanno indotto, d'intesa con i gruppi, ad operare questa scelta, che secondo noi è valida e praticabile non creando lacerazioni, per l'appunto, sotto il profilo della costituzionalità.

SABBATINI, *Relatore*. Sono d'accordo. Il punto di tale sentenza che a noi più interessa è il punto 4), che recita: « La normativa vigente in tema di conversione di pene pecuniarie in pene detentive è stata oggetto di valutazioni, prevalentemente critiche, da parte degli studiosi della materia, pur nella diffusa convinzione della bontà della scelta di politica criminale che ha visto affermarsi la pena pecuniaria come efficace alternativa alla pena detentiva di breve e anche media durata.

Non sono mancate nello stesso Parlamento della Repubblica voci dubbiose della legittimità costituzionale del sistema attuale di conversione, fin da quando, nell'ormai remoto 1961, discutendosi il disegno di legge, poi divenuto la legge 12 luglio 1961, n. 603, che determina, tra l'altro, il nuovo indice di ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detenti-

ve, il relatore al Senato ebbe ad affermare che « non può osservare il principio fondamentale della " legge uguale per tutti " una norma che faccia derivare la perdita della libertà dal possesso o meno di beni sufficienti a pagare una pena pecuniaria ».

Con la legge 25 luglio 1975, n. 354, stabilendosi l'obbligatorietà del sistema di semilibertà per l'espiazione delle pene detentive derivanti dalla conversione delle pene pecuniarie, così da attenuare l'impatto con il sistema carcerario, si è offerta dal legislatore una ulteriore prova di sensibilità per un problema la cui soluzione normativa si avvertiva inappagante. Di particolare rilievo, nella legge citata, è l'apertura alla possibilità di sostituire, in sede di conversione, alla pena detentiva il lavoro da prestarsi alle dipendenze di enti pubblici, anche se la disposizione, al pari di quella di identico contenuto del codice del 1889 (articolo 19) è rimasta sin qui totalmente inattuata per mancanza dei necessari supporti organizzativi.

Da ultimo, con il disegno di legge n. 1799 (modifiche al sistema penale) approvato dalla Camera dei deputati il 25 ottobre 1978 e poi decaduto per la fine anticipata della settima legislatura, si era previsto (all'articolo 49) il pagamento rateale della multa e dell'ammenda da disporsi eventualmente dal giudice con la sentenza di condanna, mentre, nei casi di mancato pagamento e di insolvibilità del condannato, si attuava la conversione, per la pena convertita non superiore a tre mesi, nella misura della libertà controllata, ferma, per la pena convertita superiore a tre mesi, l'ammissione al regime di semilibertà. Contestualmente si è venuto affermando il processo di depenalizzazione di numerose fattispecie, con l'effetto di escludere la conversione della sanzione (amministrativa) pecuniaria per categorie d'illeciti sempre più ampie e certamente non di poca importanza. In tale prospettiva, vengono in rilievo istituti diversi dalla conversione, che senza fuoriuscire dal terreno della prestazione pecuniaria tendono a garantirne lo

adempimento imponendo un obbligo solidale (articolo 4 del disegno di legge n. 1799) a carico delle persone munite d'autorità, direzione o vigilanza sul trasgressore, o delle persone giuridiche od enti nel cui ambito il trasgressore abbia agito; in ciò sviluppando una linea già presente nel codice penale, con l'istituto del civilmente obbligato per l'ammenda (articoli 196 e 197 del codice penale).

Dalle esperienze di diritto comparato, riconosciuto che il successo della pena pecuniaria dipende essenzialmente dalle condizioni economiche e sociali dei singoli paesi, in relazione ai livelli occupazionali ed al reddito medio dei cittadini, si può desumere la tendenza ad un adeguamento delle pene pecuniarie e delle loro modalità di pagamento alle condizioni economiche del condannato verificate dal giudice al momento della condanna (ad esempio, adottando il sistema dei tassi giornalieri), così da tendere ad una uguaglianza sostanziale della pena pecuniaria perché proporzionale alle risorse del condannato stesso e da configurarne il mancato pagamento (dal quale deriva la conversione) come la conseguenza di un comportamento colpevole e non di una impossibilità in cui senza colpa versi il condannato.

La pena convertita è normalmente detentiva; non mancano, però, suggerimenti all'adozione di misure diverse, non limitative della libertà personale del condannato, ma dirette, invece, a creare od accrescere le sue capacità di pagamento, mediante ad esempio l'ammissione al lavoro libero presso enti pubblici, anche per le sole giornate o periodi festivi».

La sentenza prosegue poi occupandosi della parte contestativa della norma che è stata, in qualche modo, colpita da incostituzionalità.

L'ultimo capoverso del punto 8 della sentenza dice: « Con ciò non si vuole certamente escludere la possibilità di garantire l'effettiva uguaglianza dei cittadini di fronte alla sanzione penale, in particolare pecuniaria. Spetterà al legislatore assicurarla, adottando, nella sua discrezionalità, gli opportuni strumenti nor-

mativi, ad esempio secondo le linee di tendenza sopra richiamate e che il legislatore stesso ha già dimostrato di voler prendere in considerazione ». Questo è il punto finale, dopo di che c'è la dichiarazione di illegittimità.

RIZZO. Mi chiedo se non sia il caso di accantonare per un momento l'esame di questo articolo, perché, per la verità, alcune delle osservazioni formulate dallo onorevole Trantino mi trovano consenziente, o quanto meno destano in me delle perplessità. Per esempio, mi chiedo se sia il caso di fare un riferimento così completo e totale all'istituto della libertà controllata come previsto dall'articolo 33 già esaminato, perché non vi è dubbio che nell'ambito di questo istituto rientrano misure restrittive della libertà personale, quale quella prevista dal punto 1) di detto articolo: il divieto di allontanarsi dal comune di residenza. Credo che nel caso della multa o della ammenda una simile statuizione, che sarebbe solo punitiva, non trovi giustificazione, vista la impossibilità di ammettere in base alla giurisprudenza la conversione di una pena pecuniaria in una pena restrittiva della libertà personale. Una soluzione potrebbe essere quella di sopprimere la previsione del divieto di cui al numero 1) dell'articolo 33, fermi restando i divieti previsti nel resto dell'articolo.

Mi domando, in definitiva, se non sia il caso di riflettere un momento su questa materia per vedere se sia possibile trovare una soluzione che permetta di individuare una pena sostitutiva della pena pecuniaria che non si traduca, però, in una misura comunque restrittiva della libertà personale.

SABBATINI, *Relatore*. Vorrei fare qualche considerazione sulle osservazioni che sono state fatte, ad alcune delle quali ho già cercato di rispondere. La richiesta avanzata dall'onorevole Rizzo implica l'accantonamento di tutto il Capo IV, perché lo stesso problema del lavoro sostitutivo ha significato se previsto in riferimento ad

un altro sistema, quello della libertà controllata. La Commissione è libera di decidere come ritiene più opportuno, ma io ritengo che se vogliamo sospendere la discussione di questo argomento dobbiamo sospendere la discussione di tutto il Capo IV.

Desidero sottolineare, ed il collega Rizzo mi è testimone, che il lavoro del Comitato ristretto non ha mai proceduto per scelte definitive e tassative. Siamo stati sempre molto cauti e la problematica che oggi viene posta al Comitato ristretto se l'era già posta a sua volta, dando una risposta, che comunque non vuole essere definitiva. Le ragioni che a questa risposta hanno portato sono date innanzi tutto dal riferimento alla sentenza della Corte costituzionale. Non abbiamo fatto riferimento alla semi-detenzione proprio perché questo sarebbe stato in palese contrasto con la sentenza della Corte: nonostante si tratti di un istituto a favore del reo, è ovvio che essa limita la libertà personale in un modo abbastanza netto, perché prevede che il reo debba trascorrere in un istituto penale una parte della giornata.

In sede di Comitato ristretto abbiamo anche tenuto conto del fatto che la pena pecuniaria ha anch'essa un carattere affittivo e quindi la pena sostitutiva, non può non avere anch'essa carattere affittivo, altrimenti si vanificherebbe l'istituto della pena pecuniaria, infatti nessuno pagherebbe più la pena pecuniaria se fosse possibile la conversione in una pena senza alcun carattere affittivo. È vero che esiste il problema dei nullatenenti, ma non è equo consentire che essi, non potendo pagare la eventuale pena pecuniaria loro comminata violino impunemente la legge. Non escludo che il sistema della libertà controllata possa essere rivisto — il collega Rizzo ha fornito dei suggerimenti —, ma già nell'attuale impostazione della libertà controllata sono previste una serie di concessioni per motivi di lavoro, di studio, di salute o di famiglia. D'altra parte la stessa Corte costituzionale dice che i condannati devono essere messi in condizione di guadagnare quello che è necessario per far fronte alla sanzione pe-

cuniaria e con la libertà controllata è offerta questa possibilità.

Concludo, tornando a ripetere che se vogliamo rivedere questo aspetto della questione è tutto il Capo IV che ne risente, perché questo ne è il punto essenziale e qualificante; quindi una proposta di accantonamento non può riguardare il singolo articolo, ma l'intero Capo IV.

PRESIDENTE. A questo punto posso dare la parola solo ai colleghi che vogliono parlare in merito alla proposta di accantonamento.

RICCI. Dico subito che ritengo che le conclusioni alle quali il Comitato ristretto è pervenuto, e delle quali il relatore si è fatto interprete e portavoce, siano coerenti con il nostro sistema costituzionale, ed in particolare con la sentenza della Corte costituzionale del 1962 alla quale stiamo facendo riferimento. A mio avviso, dunque, potremmo tranquillamente approvare il testo dell'articolo 68-bis sottopostoci dal Comitato ristretto; dal momento, però, che l'argomento è assai importante e sono stati sollevati dei dubbi da colleghi, come Trantino e Rizzo, che erano membri del Comitato ristretto, non credo di potermi pronunciare in senso contrario ad una richiesta di ulteriore approfondimento. Poiché giustamente il relatore ha rilevato che la questione non può essere limitata ad un solo articolo, ma all'intero Capo IV, ritengo sia utile accantonarlo per dare al Comitato ristretto la possibilità di riesaminarlo con maggiore approfondimento.

BOATO. Non avendo io partecipato ai lavori del Comitato ristretto, comprendo alcune delle perplessità espresse dai colleghi, perplessità che forse possono essere risolte con una breve sospensione della seduta.

TRANTINO. Sono anch'io dell'opinione di accantonare l'intero Capo IV.

SABBATINI, Relatore. In linea di principio non sono contrario alla proposta

avanzata dal collega Boato di sospendere brevemente la seduta per trovare un accordo, ma, ai fini di una discussione più approfondita, alla quale per altro tendiamo tutti, ritengo più opportuno discutere la questione in sede di Comitato ristretto. Ritengo che stamane si possa proseguire nell'esame del Capo V.

LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A mio avviso è opportuno accantonare l'intero Capo per affidarne l'esame al Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di accantonare l'esame dell'articolo 68-bis e degli altri del Capo IV.

(Così rimane stabilito).

Passiamo, pertanto, all'esame del Capo V. Do lettura dell'articolo successivo.

CAPO V.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENE ACCESSORIE, PRESCRIZIONE, OBLAZIONE, SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E CONFISCA.

ART. 75.

I primi due commi dell'articolo 19 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Le pene accessorie per i delitti sono:

- 1) l'interdizione dai pubblici uffici;
- 2) l'interdizione da una professione o da un'arte;
- 3) l'interdizione legale;
- 4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- 5) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.

Pene accessorie per le contravvenzioni sono la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte e la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ».

SABBATINI, *Relatore*. Il Capo V riguarda disposizioni in materia di pene accessorie, prescrizione, oblazione, sospensione condizionale della pena e confisca, cioè materie piuttosto diverse fra loro. In particolare, l'articolo 75 prevede le pene accessorie per i delitti (interdizione dai pubblici uffici, interdizione da una professione o da un'arte, interdizione legale, interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, decadenza o sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori); nonché le pene accessorie per le contravvenzioni (sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese).

Va ricordato che il testo dell'articolo è identico a quello già approvato nella scorsa legislatura. La novità rispetto alla normativa vigente riguarda i punti 4), 5) e 6).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Trantino e Macaluso hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo capoverso.

TRANTINO. A me sembra che il carico di pene accessorie per le contravvenzioni sia troppo fiscale, perché arriva al punto di ledere un diritto civile. Pertanto, l'emendamento da noi presentato, tende a mitigare le sanzioni previste.

RICCI. Prima di passare alla votazione, vorrei proporre una correzione di carattere formale: poiché la prima parte dell'articolo è divisa per punti, sarebbe opportuno, per motivi di sistematicità che lo fosse anche la seconda parte.

SABBATINI, *Relatore*. Sono favorevole alla correzione proposta dall'onorevole Ricci, mentre mi dichiaro contrario allo emendamento Trantino, Macaluso.

LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Go-

verno esprime parere contrario all'emendamento Trantino, Macaluso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Trantino, soppressivo dell'ultimo capoverso dell'articolo 75.

(È respinto).

TRANTINO. Dichiaro che il gruppo del MSI-destra nazionale si asterrà dalla votazione dell'articolo 75.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 75 e con la modifica formale al secondo comma, proposta dall'onorevole Ricci ed accolta dal relatore.

(È approvato).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
SABBATINI

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 76.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 32 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla potestà dei genitori.

Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti ».

Al secondo comma del testo del Comitato ristretto si prevede che la condanna all'ergastolo importi anche la decadenza dalla potestà dei genitori. Al terzo comma, poi, si prevede che il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni sia, durante la pena, in stato d'interdizione legale e che la condanna produca altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti.

In pratica, si è voluta evitare, per il condannato all'ergastolo, la perdita della capacità di testare, con la conseguente nullità del testamento fatto prima della condanna.

Pongo in votazione l'articolo 76 nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 77.

Dopo l'articolo 32 del codice penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 32-bis. — (Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese). — L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.

Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio ».

« ART. 32-ter. — (Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). — L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a tre ».

« ART. 32-quater. — (Casi nei quali alla condanna consegue la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). — Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 437, 501, 501-bis, 640, numero 1 del capoverso, commessi a causa o in occasione dell'esercizio di un'attività imprenditoriale, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ».

Come relatore, ho presentato il seguente emendamento:

Inserire, dopo il numero « 356 », il numero « 416 ».

Si tratta dell'articolo del codice penale che riguarda il delitto di associazione a delinquere.

TRANTINO. Dichiaro che il gruppo del MSI-destra nazionale si asterrà dalla votazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento da me presentato come relatore, di cui ho dato poc'anzi lettura.

(È approvato).

TRANTINO. Dichiaro che il gruppo del MSI-destra nazionale si asterrà dalla votazione dell'articolo 77.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 77 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 78.

Il primo comma dell'articolo 33 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni dell'articolo 29 e del secondo capoverso dell'articolo 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo ».

In effetti, nel testo attuale dell'articolo 33 del codice penale si fa cenno alle disposizioni dell'articolo 29 e del secondo capoverso dell'articolo 32: in ciò l'articolo trova la sua ragione.

Lo pongo, pertanto, in votazione nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 79.

L'articolo 34 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 34. — *(Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dall'esercizio di essa).* — La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla potestà dei genitori.

La condanna per delitti commessi con abuso della potestà dei genitori importa la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.

La decadenza dalla potestà dei genitori importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della potestà di cui al titolo IX del libro I del codice civile.

La sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile ».

Questo articolo sostituisce l'articolo 34 del codice penale, il cui titolo attuale è: « Perdita della patria potestà o della potestà maritale, ovvero sospensione dallo esercizio di esse ». Il nuovo titolo che si propone è il seguente: « Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dallo esercizio di essa ».

Pongo in votazione l'articolo 79 nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 80.

Dopo l'articolo 35 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 35-bis. — *(Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese).* — La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi del-

le persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.

Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni né superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all'arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio ».

Come si evince dal testo, si tratta sempre della ormai nota figura inserita nel contesto del disegno di legge mediante il dispositivo di altri articoli già approvati.

Lo pongo, pertanto, in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 81.

L'articolo 140 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 140. — (*Applicazione provvisoria di pene accessorie*). — Nei procedimenti per delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 dell'articolo 28 o ad un ufficio direttivo di una persona giuridica o di una impresa, o di una professione, arte, industria o commercio o mestiere, ovvero con abuso della potestà di genitore, il giudice, durante l'istruzione o il giudizio, può ordinare che l'imputato sia provvisoriamente sospeso dall'esercizio del pubblico ufficio, dell'ufficio direttivo della persona giuridica o dell'impresa, della professione o arte o della potestà di genitore, quando, avuto riguardo alla specie o alla gravità del reato, ritenga che possa essere inflitta una condanna che importi l'applicazione della corrispondente pena accessoria.

La sospensione provvisoria non si applica agli incarichi ricoperti per diretta investitura popolare.

La pena accessoria provvisoriamente applicata non può avere durata superiore alla metà della durata massima prevista dalla legge ed è computata nella durata della pena accessoria conseguente alla condanna ».

Ricordo ai colleghi che la I Commissione affari costituzionali, in ordine a questo articolo, si è espressa, nell'ambito del parere, nel seguente modo: « mentre appare opportuna una migliore articolazione dell'intera norma, si osserva che opportuna appare altresì la riformulazione del secondo comma al fine di comprendere anche coloro che vengano eletti a cariche esecutive nell'ambito di organismi a diretta investitura popolare (sindaci, assessori eccetera) ».

Nella mia qualità di relatore, ho presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il giudice durante l'istruzione o il giudizio può applicare provvisoriamente una pena accessoria, quando, avuto riguardo alla specie e alla gravità del reato, ritenga che possa essere inflitta una condanna che importi l'applicazione della pena accessoria e quando ricorrano ragioni inerenti alla assicurazione delle prove o sia necessario impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori ».

La modifica che si vuole introdurre al primo comma dell'articolo 81 è di tutta evidenza: infatti, nell'emendamento si specifica l'ambito in cui il giudice può applicare provvisoriamente la pena accessoria al fine di dare una maggiore garanzia per l'applicazione della stessa che sappiamo quanti problemi crea: sono sotto gli occhi di tutti le numerose questioni relative all'applicazione del disposto dell'articolo 140 nella sua attuale dizione.

Per quel che riguarda il secondo comma dell'articolo 81, dico subito che in sede di Comitato ristretto si era acceduto

a questa formulazione in quanto la si era ritenuta la più opportuna relativamente alla questione della non rimozione dall'incarico, per fare un esempio classico, del consigliere comunale o comunque di chi ricopra incarichi per diretta investitura popolare, a seguito della comminazione di una pena accessoria.

Come ho ricordato all'inizio di questo mio intervento, la I Commissione affari costituzionali, fa notare che sarebbe opportuna una riformulazione del comma in questione, nel senso di escludere dalla rimozione dall'incarico anche coloro i quali vengano eletti a cariche esecutive nello ambito di organismi a diretta investitura popolare. Devo dire che questa preoccupazione non era stata ignorata dal Comitato ristretto dato che ci si rendeva perfettamente conto delle conseguenze, non rimediabili con sentenza di proscioglimento, derivanti dalla esclusione di analoga previsione per i sindaci o per gli assessori. Non si è, comunque, ritenuto opportuno tener conto di questa preoccupazione al momento della formulazione dell'articolo.

BOATO. Non si potrebbe prevedere una forma di discrezionalità in questo senso?

PRESIDENTE. Le ragioni per le quali si è deciso di attestarsi sull'attuale formulazione possono essere essenzialmente sintetizzate nel fatto che, molte volte, la rimozione può essere necessaria quando il reato commesso ha potuto essere portato a termine proprio perché la persona rivestiva una delle cariche esecutive di cui si parla.

Pertanto, al fine di tener conto della osservazione formulata dalla I Commissione affari costituzionali, ho ritenuto opportuno intervenire con un emendamento non tanto sul secondo comma, bensì sul primo, restringendo l'ambito di applicazione della irrogazione della pena. Infatti, affinché questi soggetti possano essere sospesi dall'incarico, occorre non soltanto che il giudice abbia riguardo alla gravità del reato, ma anche che ricorrano ragioni

inerenti all'assicurazione delle prove o sia necessario impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori.

Ritenendo che la soluzione da me prospettata rappresenti un punto di equilibrio tra le due impostazioni, penso che non debba essere modificata l'attuale dizione del secondo comma.

RIZZO. L'emendamento presentato dal relatore può essere analizzato dividendolo in due parti: la prima di queste (e precisamente laddove si dice che: « Il giudice durante l'istruzione o il giudizio può applicare provvisoriamente una pena accessoria, quando avuto riguardo alla specie e alla gravità del reato, ritenga che possa essere inflitta una condanna che importi l'applicazione della pena accessoria ») allarga indubbiamente, e notevolmente, la possibilità di applicazione della pena accessoria rispetto alla previsione contenuta nel testo elaborato dal Comitato ristretto che recita, infatti: « Nei procedimenti per delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel n. 3, eccetera ». In sintesi questa dizione ammette la possibilità dell'applicazione della pena accessoria in via provvisoria in quanto il reato è commesso per abuso di potere; possibilità che trova la sua giustificazione nella normativa contenuta nel codice penale. Una pena accessoria, di fatto, va applicata tutte le volte che viene inflitta una condanna superiore ad una determinata pena — superiore ad un anno —; non posso non dire che questo fatto a me pare stranamente grave.

Ritengo poi, che possa avere una sua giustificazione la previsione per il giudice di procedere alla comminazione della pena accessoria in via provvisoria, dal momento che ci si trova di fronte a reati per i quali la stessa pena accessoria trova comunque ed a sua volta giustificazione; il riferimento, infatti, è a reati del tipo di quelli commessi per abuso di poteri o con violazione di doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un ufficio diret-

tivo di una persona giuridica o di una impresa, o di una professione, arte, industria o commercio o mestiere.

Ritengo, pertanto, che sia preferibile la dizione dell'articolo adottata dal Comitato ristretto.

Per quel che riguarda la seconda parte dell'emendamento del relatore, dico subito che condivido l'opportunità del riferimento all'esistenza di ragioni inerenti alle prove, perché serve a chiarire l'ambito dei poteri discrezionali del magistrato, mentre non sono d'accordo con l'osservazione formulata dalla Commissione affari costituzionali, quando dice che sarebbe opportuno che il provvedimento non venisse applicato nel caso di incarichi coperti non solo per diretta investitura popolare ma anche per investitura indiretta — cioè nel caso di sindaci, presidenti di giunte o presidenti di regioni —. Sono in totale disaccordo perché se è opportuno, come ha previsto il Comitato ristretto, che non ci sia un provvedimento del magistrato tale da poter mettere in condizione di inoperatività un consiglio regionale o comunale, è invece doveroso, nel caso di reato commesso ad esempio da un sindaco, che vi sia da parte del magistrato l'applicazione provvisoria della pena accessoria, al fine di evitare che il reato sia portato ad ulteriori conseguenze. Ritengo, dunque, che il suggerimento della I Commissione non debba essere accolto.

CASINI. Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Rizzo, cioè la mia proposta è quella di mantenere il testo del primo comma dell'articolo 81 così come approvato dal Comitato ristretto, aggiungendo al termine le parole: « e quando ricorrano ragioni inerenti alla assicurazione delle prove o sia necessario impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori ».

MANNUZZU. Sono generalmente consenziente rispetto alle ragioni fatte valere in particolare dal collega Rizzo, ma ho l'impressione che le restrizioni della facoltà di applicazione della sanzione accessoria in via preventiva — sanzione con-

naturata alla natura del reato, oppure a determinate esigenze processuali, quali la assicurazione delle prove o la necessità che il reato non venga portato a conseguenze ulteriori — impediscono spesso la applicazione provvisoria di tale sanzione che in alcuni settori costituisce il deterrente più sicuro, mi riferisco in particolare alla materia tributaria. Ritengo, infatti, che per quei reati previsti come contravvenzionali un deterrente sicuro possa essere rappresentato proprio dalla immediata applicazione delle sanzioni accessorie. Se passasse la formula proposta tali sanzioni non sarebbero applicabili, perché non verteremmo nella ipotesi dei reati descritti nella prima parte dell'articolo 140 e nemmeno nella ipotesi di garanzia processuale prevista nella parte finale dell'emendamento proposto dal relatore. È questa l'unica perplessità che intendevo sottoporre alla Commissione.

TRANTINO. Concordo con le perplessità manifestate dall'onorevole Mannuzzu perché la diminuzione di rigore della norma che stiamo esaminando non gioverebbe a quelle misure di intimidazione che a volte debbono venire dal magistrato. Dato che è stato introdotto il tema, anche se non fa parte della materia al nostro esame, io dico che il suggerimento della I Commissione, con tutto il rispetto che a tale Commissione è dovuto, è semplicemente provocatorio e quindi da respingere totalmente, anche per questioni morali.

RICCI. Molto brevemente vorrei dire che, invece, io sono d'accordo sul testo dell'emendamento così come è stato presentato, cioè tendente a sostituire il primo comma dell'articolo 81, proprio nella misura in cui si allarga la possibilità di applicazione della pena accessoria, con riferimento alla possibilità di applicazione della pena accessoria sia quando ricorrano ragioni inerenti alla assicurazione delle prove, motivo quanto mai fondato, sia quando essa è necessaria per impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze — e desidero sottolineare il fatto che non si tratta di due condizioni che debbono sommarsi, ma che si pon-

gono in modo alternativo, essendo entrambe sufficienti per l'applicazione della pena accessoria —.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FELISETTI

RICCI. Nonostante le osservazioni di alcuni colleghi, ritengo che l'esistenza di questi presupposti si ponga come assolutamente necessaria per giustificare un fatto anomalo qual è quello della applicazione immediata di una sanzione, che nella normalità dei casi, è affidata al passaggio in giudicato della sentenza.

Per queste ragioni, forse espresse un po' confusamente, ritengo che l'emendamento proposto dal relatore debba essere integralmente approvato.

MANNUZZU. A titolo personale, e dando quindi l'immagine di una feconda dialettica di gruppo, vorrei aggiungere soltanto che la sicurezza della prova e la necessità di evitare che il reato venga portato a conseguenze ulteriori non sono cardini per la anticipazione della sanzione. Se lo fossero, è chiaro che anche per la sanzione accessoria accetterei questo principio, ma non lo sono. Per quanto riguarda la detenzione preventiva non sono indicate nell'emendamento del relatore le ragioni che consentono una anticipazione della sanzione; allora perché non anticipare la sanzione accessoria quando non possiamo infliggere la sanzione detentiva?

PRESIDENTE. L'onorevole Rizzo ha presentato il seguente emendamento:

Alla fine del primo comma aggiungere le parole: « e ricorrano ragioni inerenti all'assicurazione delle prove o sia necessario impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori ».

RIZZO. Secondo quanto previsto dall'articolo 29 del codice penale, il giudice può, per qualsiasi reato grave, applicare una qualunque pena accessoria, anche se questa non ha nulla a che vedere con la specifica motivazione che può giustificare l'applicazione di tale pena. Ritengo in-

vece che tale sanzione debba essere giustificata dal tipo di reato commesso. Poiché nella norma non vi sarebbe altrimenti alcuna logica, credo che sarebbe opportuno mantenere il testo del Comitato ristretto, salvo l'aggiunta da me proposta.

RICCI. Sono contrario a questo emendamento. Il collega Rizzo chiede che venga mantenuto il testo del Comitato ristretto e venga introdotta una ulteriore condizione per l'applicabilità della misura accessoria, con riferimento alle necessità di carattere istruttorio; ma non mi pare che questo si muova nella direzione indicata dal Comitato ristretto, che presuppone un ampliamento della possibilità di applicazione della sanzione accessoria.

CASINI. Condivido la proposta dello onorevole Rizzo, ma non capisco la posizione del collega Ricci, il quale mi sembrava concorde sull'opportunità di stabilire un presupposto, poiché l'emendamento del relatore è innovativo in due punti; il primo riguarda l'applicazione in via provvisoria della pena accessoria, il secondo ne delimita l'applicazione.

LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Propongo di accantonare l'articolo 81 ed i relativi emendamenti.

SABBATINI, *Relatore*. Mi associo alla richiesta del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di accantonare l'esame dell'articolo 81 e dei relativi emendamenti.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 82.

Il numero 6 dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

« 6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda ».

SABBATINI, *Relatore*. Con questo articolo si porta il termine di prescrizione da diciotto mesi, come previsto attualmente, a due anni per i reati di cui al n. 6) dell'articolo 157 del codice penale. Tale norma trova giustificazione nei lunghi tempi necessari per evitare le prescrizioni, dato il carico di lavoro degli uffici giudiziari.

PRESIDENTE. Comunque, i diciotto mesi non erano stati decisi a caso, ma secondo un meccanismo graduato.

SABBATINI, *Relatore*. Certamente, ma poiché, come ho detto, i tempi necessari per evitare le prescrizioni sono lunghi, è sembrato necessario l'adeguamento a tali tempi. Nel rimettermi alla Commissione, ricordo che si tratta di un testo già approvato nella scorsa legislatura.

TRANTINO. A mio giudizio l'articolo 82 dovrebbe essere soppresso, perché di fatto introduce un'equiparazione tra reato punito con pena alternativa e reato punito con pena pecuniaria. Presento, pertanto, un emendamento in tal senso.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Trantino e Macaluso hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 82.

RICCI. Sono contrario alla soppressione dell'articolo, perché ritengo più congrua la previsione di un periodo di due anni per la prescrizione nei casi previsti dal n. 6) dell'articolo 1957 del codice penale. Comunque, sia chiaro che la nostra rimane una scelta discrezionale.

RIZZO. Va tenuto presente che rimangono puniti con l'ammenda reati che hanno una certa rilevanza sociale; stante l'attuale situazione degli uffici giudiziari, trovo opportuno che tali tipi di reato non finiscano con l'essere prescritti. Quindi, è opportuno che si fissi un termine più lungo per la prescrizione, così da evitare che molti fatti di una certa rilevanza sociale finiscano per cadere in prescrizione.

MANNUZZU. La stessa Corte di cassazione ne sarebbe un poco alleggerita.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 82 nel testo del Comitato ristretto, di cui i deputati Trantino e Macaluso hanno chiesto la soppressione.

(È approvato).

L'emendamento Trantino e Macaluso è, pertanto, respinto.

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 83.

Dopo l'articolo 162 del codice penale, è inserito il seguente:

« ART. 162-bis. — (*Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative*). — Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dello arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo della ammenda.

L'oblazione non è ammessa quando ricorrano i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.

In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione avuto riguardo alla gravità del fatto.

La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.

Il pagamento delle somme indicate nella prima parte estingue il reato ».

SABBATINI, *Relatore*. Questo nuovo testo tende ad inserire nel codice penale, dopo l'articolo 162, un articolo 162-bis, che riguarda l'oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative. In pratica, si è voluto ammettere la possibilità di oblazione anche nel caso di applicazione alternativa della pena, con conseguenze previste in modo molto chiaro.

CASINI. Vorrei un chiarimento. A differenza dell'oblazione prevista dall'articolo 162 del codice penale, quella prevista nel testo dell'articolo 162-bis è caratterizzata da un termine di riproposizione della domanda che arriva fino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.

SABBATINI, *Relatore*. Vi è una ragione, poiché nell'articolo 162-bis si fa riferimento alla possibilità che il giudice respinga la domanda di oblazione, in un primo momento. Infatti, nella prima parte dell'articolo 162-bis si prevede che il contravventore possa essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese di procedimento.

Il riferimento è alle contravvenzioni che possono essere punite con l'ammenda o con l'arresto.

RIZZO. Il secondo comma dell'articolo 162-bis recita: « Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda ». Nel testo attuale dell'articolo 162, quest'obbligo non è previsto. Mi chiedo, allora, per quale motivo esso debba essere disposto nell'articolo 162-bis.

Accetto il testo approvato dal Comitato ristretto; però vorrei fare presente che l'obbligo del deposito per il contravventore sarebbe più logico nell'articolo 162 che nell'articolo 162-bis, perché nel caso dell'articolo 162, se vi è la do-

manda di oblazione, essa opera in ogni caso, mentre nel caso dell'articolo 162-bis chi voglia ottenere l'oblazione deve depositare la somma, ma poi il giudice può anche respingere la sua domanda di oblazione.

Trovo strano che si ammetta l'obbligo del deposito in casi nei quali il giudice può respingere la domanda di oblazione, mentre non si ammette tale obbligo nel caso dell'articolo 162, in cui l'oblazione si verifica in ogni caso.

Quanto meno si dovrebbe estendere l'obbligo del deposito anche al disposto dell'articolo 162. Non ne faccio comunque oggetto di emendamento e mi limito soltanto a segnalare la questione affinché resti a verbale.

SABBATINI, *Relatore*. Personalmente ritengo sia opportuna la previsione dell'obbligo del deposito nell'ambito dell'articolo 162-bis. Naturalmente non sono contrario a prendere in considerazione eventuali suggerimenti dei colleghi di modifica all'articolo 162, mentre lo sarei per il 162-bis. Ricordo che nel caso dell'articolo 162-bis si versa nell'ipotesi di reati più gravi.

PRESIDENTE. Gli onorevole Trantino e Macaluso hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 83, primo comma, sostituire le parole: « la metà del massimo della pena », con le altre: « un terzo del massimo della pena ».

SABBATINI, *Relatore*. Prego i presentatori di ritirare l'emendamento in quanto è necessario mantenere una pena più rigida, dato che l'articolo in esame riguarda le contravvenzioni punite con la pena della ammenda e dell'arresto.

TRANTINO. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 83 nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Per concomitanza di votazioni in Assemblea, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 13,15, è ripresa alle 16.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 83-bis.

« Ai reati di cui all'articolo 28-bis si applicano le disposizioni di cui al III, IV e V comma dell'articolo 162-bis del codice penale ».

SABBATINI, *Relatore*. L'articolo 28-bis è quello in base al quale abbiamo stabilito che non si applichi la depenalizzazione ai reati previsti: dalle leggi relative all'impiego pacifico dell'energia nucleare, dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro, dalla legge concernente gli alimenti per la prima infanzia ed i prodotti dietetici e dalla legge contenente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico. I colleghi ricorderanno che in un primo momento queste fattispecie erano aggravate, nel senso che tutte le contravvenzioni per le quali era prevista la pena della ammenda erano aggravate con una pena detentiva di tre mesi; successivamente il Comitato ristretto ha ritenuto di proporre che venissero semplicemente non depenalizzate. Comunque, data la particolare natura di questi reati, si prevede ora la applicazione ad essi di quanto previsto nell'articolo 162-bis del codice penale, che abbiamo approvato poco fa. Cioè si stabilisce che: « L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104 e dall'articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravvenitore.

In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di

oblazione avuto riguardo alla gravità del fatto.

La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado ».

LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole all'articolo aggiuntivo presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 84.

Nell'articolo 164 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

« La sospensione condizionale della pena non può essere nuovamente disposta quando la condanna sia inflitta per un delitto colposo commesso entro tre anni dalla data della sentenza con la quale fu concessa la prima sospensione condizionale ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « delitto colposo », *con le seguenti:* « delitto non colposo ».

SABBATINI, *Relatore*. Su questa questione il relatore si sente « sdoppiato », se posso usare questa espressione, nel senso che se capisco le ragioni che hanno portato alla formulazione attuale, non so se sia il caso di andare a toccare il principio della sospensione condizionale ordinaria della pena. In definitiva, io stesso ho dei dubbi sulla validità di questo articolo approvato dal Comitato ristretto.

TRANTINO. In passato il legislatore stabiliva che la sospensione condizionale della pena poteva essere concessa una sola volta; il nuovo legislatore parla di due volte; ora si tornerebbe a prevedere un solo caso di sospensione condizionale.

Sinceramente non capisco questo comportamento. Sono quindi nettamente contrario a questa scelta.

VIOLANTE. L'obiezione del collega Trantino sarebbe accoglibile se non tenessimo presente il lavoro svolto finora, che inciderà sul sistema penale nel senso di portarlo a prevedere un raggio di applicazione di pene sostitutive abbastanza vasto, nonché altri (quali quello previsto nella Sezione II del Capo II) che permettono di evitare la pena detentiva.

A questo punto, lasciare l'ambito della sospensione condizionale della pena più esteso, come previsto dalla « novella » del 1974, è sembrato, fin dalla scorsa legislatura, eccessivo e ci si è indirizzati verso una limitazione della possibilità di applicazione della sospensione condizionale stessa.

In sostanza l'esigenza cui si vuole andare incontro è quella di non inserire elementi di lassismo all'interno del sistema penale, per cui per i delitti colposi commessi entro tre anni dalla condanna precedente, non è prevista la sospensione condizionale.

PRESIDENTE. Comprendo i motivi per cui chi ha lavorato attorno alla stesura del testo in esame abbia inquadrato il problema di cui ci stiamo occupando in una più vasta considerazione della sistemica penale che andiamo delineando; tuttavia, mi sembra che in questo caso, con una disposizione molto importante ma che, tutto sommato, mantiene confini ben definiti all'interno della depenalizzazione, si vada a toccare un sistema che si sta sperimentando solo da pochi anni e che ancora necessita di convalide.

È vero che quando si è introdotta la doppia condizionale ci si è riferiti a tutti i tipi di reato ed alle relative condanne, ma la depenalizzazione e il sistema alternativo delle pene non toccano la questione nei suoi punti centrali.

Nell'articolo 84 si distingue tra reato colposo e non colposo ai fini della possibilità di applicazione della seconda condizionale, delineando un sistema che mi sembra francamente incongruente.

Gli onorevoli Trantino e Macaluso hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 84.

TRANTINO. L'interpretazione della norma si presenta piuttosto difficile, per cui voglio immaginarla calata in un fatto concreto.

Prendiamo, ad esempio, il caso di una condanna per contravvenzione già passata in giudicato con il precedente di cinque giorni di arresto per costruzione abusiva; in presenza di altri reati il magistrato si trova nella condizione di ricorrere, per il caso della reiterazione, alla sospensione condizionale della pena.

Quanto alla valutazione morale, cui si riferiva il presidente, sappiamo che vi sono reati di lieve entità puniti con pena detentiva mentre nel caso di due omicidi colposi consecutivi si gode della sospensione condizionale; questo è iniquo.

Pertanto, poiché l'articolo 84 stravolge completamente il dettato della legge n. 163, ne propongo la soppressione.

RICCI. L'esigenza, ricordata dal collega Violante, di intervenire in senso restrittivo in materia di sospensione condizionale della pena nel momento in cui con questo provvedimento si prevedono all'interno del sistema penale una serie di meccanismi alternativi alla pena detentiva, che alleggeriscono il rigore della sanzione penale, mi sembra apprezzabile e positiva dal punto di vista politico; si tratta infatti di un'esigenza reale.

PRESIDENTE. È questa una valutazione su cui tutti concordiamo.

RICCI. Partendo da questa premessa, vorrei fare alcuni rilievi tecnici in relazione alla portata di questo articolo. Il primo rilievo riguarda la gravità dei reati che danno o non danno luogo alla applicazione della seconda condizionale, perché un sistema che vieti l'applicazione di tale condizionale in relazione a qualunque tipo di reato, qualunque sia la pena inflitta, può determinare situazioni non eque.

Per esempio, si consideri che il caso in cui sia stata applicata la condizionale ad una pena minima (di 10 o di 15 giorni) è profondamente diverso da quello in cui sia stata applicata la condizionale ad una pena di un anno, in prima « battuta », e di 10 mesi in seconda « battuta »; in queste ipotesi si renderebbe omogeneo il divieto di applicazione della condizionale in relazione a situazioni che non sono omogenee dal punto di vista dell'intrinseca gravità dei reati.

Mi pare che questa sia una prima considerazione, in forza della quale il meccanismo previsto nell'articolo in esame non è, forse, il più idoneo a tradurre in pratica quell'esigenza reale che è stata politicamente sottolineata ed alla quale ho già dichiarato la mia piena adesione.

Il secondo punto sul quale tale meccanismo rischia di non essere tecnicamente efficace è quello relativo al decorso del tempo, perché quando si fa riferimento ad un « delitto colposo commesso entro tre anni dalla data della sentenza con la quale fu concessa la prima sospensione condizionale » non mi sembra che si colga l'esigenza di stabilire un divieto di applicazione della condizionale quando un secondo reato sia commesso a breve distanza di tempo dal primo. Il perché è evidente. Innanzitutto bisogna intendere a cosa si riferisce l'espressione: « data della sentenza ». Ritengo che essa si riferisca al momento del passaggio in giudicato della sentenza, per cui resterebbe escluso da questa ipotesi il caso di delitti, commessi l'uno a distanza di tempo dall'altro, la sentenza relativa al primo dei quali non sia passata in giudicato.

Pertanto bisognerebbe, se mai, riferirsi alla data di consumazione del primo delitto e non a quella della sentenza.

Abbiamo verificato più volte che il sistema attuale non funziona, perché vi sono casi di reati estremamente contigui nel tempo, nei quali la condizionale trova applicazione, e casi, come quelli dovuti a ritardo nel passaggio in giudicato della sentenza, per i quali tra la data di consumazione del primo reato e quella di consumazione del secondo è passato un arco

di tempo tale da non giustificare più la *ratio* del divieto di applicazione della condizionale.

Pertanto, anche sotto il profilo del tempo intercorrente tra la consumazione del primo reato e del secondo, non mi pare che il meccanismo elaborato sia congruo rispetto all'intento del legislatore.

A questo punto, proporrei di accantonare l'articolo 84, in attesa di verificare se sia praticabile o meno un meccanismo diverso, che limiti gli effetti della condizionale in modo omogeneo per situazioni effettivamente omogenee. Se un tale meccanismo fosse individuabile si potrebbe pensare ad una rielaborazione dell'articolo in esame, altrimenti mi dichiarerei favorevole alla proposta di soppressione dell'articolo 84.

SABBATINI, *Relatore*. Se si trattasse di compiere un approfondimento, non sarei contrario alla proposta di accantonare questo articolo. Tuttavia vorrei aggiungere una considerazione a quanto ho già detto prima manifestando anche qualche perplessità su questo articolo.

Ritengo che le osservazioni dell'onorevole Violante abbiano, come ha sottolineato l'onorevole Ricci, una loro validità. La scelta di un maggior rigore nell'applicazione della sospensione condizionale della pena va inquadrata nella logica dell'intero provvedimento al nostro esame. Però penso che si possano recuperare le osservazioni fatte dall'onorevole Violante, che sono poi le stesse che il Comitato ristretto ha accolto.

Faccio presente che il secondo comma dell'articolo 165 del codice penale nel nuovo testo proposto dal Comitato ristretto con l'articolo 85 del provvedimento al nostro esame recita così: « La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nella prima parte, salvo che ciò sia assolutamente impossibile ».

Pertanto, se anche si decidesse di sopprimere l'articolo 84, si darebbe comun-

que, con l'articolo 85, una svolta al regime della sospensione condizionale della pena, innovandolo in modo tale da non rompere il « tessuto » degli articoli 163 e 164 del codice penale.

Per queste considerazioni dichiaro di aderire all'emendamento soppressivo dell'intero articolo 84, presentato dagli onorevoli Trantino e Macaluso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 84 di cui i deputati Trantino e Macaluso hanno chiesto la soppressione con l'adesione del relatore.

(È respinto).

L'articolo 84 si intende pertanto soppresso e conseguentemente risulta precluso l'emendamento presentato dal Governo.

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 85.

L'articolo 165 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 165. — (Obblighi del condannato). — La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nella prima parte, salvo che ciò sia assolutamente impossibile.

Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti ».

SABBATINI, Relatore. Il primo comma di quest'articolo, che mira alla sostituzione dell'articolo 165 del codice penale, è quasi identico al primo di quest'ultimo. Infatti, è aggiunto esclusivamente questo periodo: « può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna ».

Il secondo comma, invece, è assolutamente innovativo rispetto all'attuale in quanto fa riferimento al fatto che la sospensione condizionale della pena deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nella prima parte, salvo che ciò sia impossibile.

Ritengo che la disposizione contenuta in quest'articolo debba assolutamente essere approvata, alla luce della soppressione, votata poc'anzi, dell'articolo 84.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 85 nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

L'articolo 168 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 168. — (Revoca della sospensione). — Salva la disposizione del penultimo capoverso dell'articolo 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato:

1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia gli obblighi impostigli;

2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163.

Qualora il condannato riporti un'altra condanna, per un delitto anteriormente commesso, a pena che cumulata a quella

precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall'articolo 163, il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravità del reato, può revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena ».

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 86.

SABBATINI, *Relatore*. La soppressione dell'articolo in oggetto si rende necessaria in quanto l'unica innovazione che esso apportava era collegata con la previsione all'articolo 84, che abbiamo soppresso, della non concessione della condizionale nel caso in cui la seconda condanna avviene per delitto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 86 di cui il relatore ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 86 si intende, pertanto, soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 87.

L'articolo 389 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 389. — *(Inosservanza di pene accessorie)*. — Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da due a sei mesi.

La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata ».

SABBATINI, *Relatore*. La modifica che si introduce con questo articolo è conseguenziale al disposto di quelli precedentemente approvati. Infatti, nella sua attuale dizione l'articolo 389 del codice penale recita: « *(Inosservanza di pene accessorie)* ».

Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue l'interdizione dai pubblici uffici, ovvero la interdizione o la sospensione da una professione o da un'arte, trasgredisce agli obblighi inerenti a tali pene, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire ventimila a quattrocentomila ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 87 nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 88.

Dopo il primo comma dell'articolo 200 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« L'impugnazione dell'ordinanza che decide sulla domanda di oblazione presentata a norma dell'articolo 162-bis del codice penale può essere proposta soltanto con l'impugnazione contro la sentenza ».

L'onorevole Violante ha presentato il seguente emendamento: *Sopprimere le parole da: « presentata » a: « penale ».*

VIOLANTE. Noi abbiamo esteso il meccanismo dell'oblazione per domanda ad altri reati senza dirlo esplicitamente, facendo riferimento soltanto all'articolo 162 del codice penale — commi secondo, terzo e quarto — mentre avremmo dovuto essere più espliciti. Infatti, se facciamo riferimento soltanto all'articolo 162, aumentiamo le perplessità dell'interprete in ordine alle modalità di presentazione dell'istanza di oblazione.

Propongo, pertanto, che all'articolo 88 venga eliminato il riferimento all'articolo 162-bis: avendo, infatti, definito la possibilità di oblazione su domanda anche per casi non previsti dal codice penale, cioè le violazioni di cui all'articolo 28-bis di questo provvedimento, ritengo che la disciplina relativa all'impugnazione dell'ordi-

nanza che decide sull'oblazione per domanda debba essere prevista, oltre che per i casi di oblazione tipicizzati nel codice penale, anche per quelli tipicizzati nelle leggi speciali.

SABBATINI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Violante.

LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anch'io.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Violante, favorevoli il relatore ed il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 88 nel suo complesso e con la modifica testé approvata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 88-bis.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 301 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

« Contro il provvedimento del giudice istruttore che dispone l'applicazione provvisoria della pena accessoria o della misura di sicurezza o che non accoglie la richiesta del pubblico ministero, il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato possono proporre appello dinanzi alla sezione istruttoria della Corte di appello.

Contro il provvedimento emesso dalla sezione istruttoria può essere proposto ricorso per Cassazione.

L'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento ».

SABBATINI, *Relatore*. Poiché gli articoli 88-bis, 88-ter e 89 sono connessi al-

l'articolo 81 già accantonato questa mattina, ne propongo alla Commissione l'accantonamento.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di accantonare gli articoli 88-bis, 88-ter e 89.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 90.

L'articolo 512 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 512. — (*Appello contro sentenze del pretore*). — Contro le sentenze del pretore possono appellare al tribunale:

1) l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è ammessa la oblazione ovvero quando è stato dichiarato contravventore abituale o professionale;

2) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato per estinzione del reato a seguito di giudizio di comparazione tra circostanze o per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perché si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato, se è stata applicata o può, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza;

3) il rappresentante del pubblico ministero nel dibattimento davanti al pretore e il procuratore della Repubblica, nel caso di proscioglimento, se l'imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto; e, nel caso di condanna, per delitto ovvero per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è ammessa l'oblazione ».

SABBATINI, *Relatore*. Si tratta di una nuova dizione dell'articolo 512 che fa riferimento alle novità che abbiamo introdotto.

PRESIDENTE. Secondo quanto risulta dal punto 3) può appellare contro le sentenze del pretore anche il rappresentante del pubblico ministero nel dibattimento davanti al pretore. Cosa vuol dire questa specificazione dal momento che stiamo parlando di sentenze pronunciate dal pretore? A mio avviso sarebbe sufficiente parlare di rappresentante del pubblico ministero nel dibattimento.

SABBATINI, *Relatore*. Abbiamo mantenuto la dizione che attualmente esiste nel codice.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 90 nel testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 91.

L'articolo 513 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 513. — (*Appello contro sentenze del tribunale e della corte di assise*). — Contro le sentenze del tribunale e della corte di assise possono appellare, rispettivamente, alla corte di appello e alla corte di assise di appello, salvo che la legge disponga altrimenti:

1) l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione punita con pena detentiva o per la quale non è ammessa la oblazione, ovvero quando è stato dichiarato contravventore abituale o professionale;

2) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato per estinzione del reato a se-

guito di giudizio di comparazione tra circostanze o per insufficienza di prove o per perdono giudiziale ovvero perché si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato, se è stata applicata o può, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza;

3) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale presso la corte di appello, nel caso di proscioglimento, se la imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto; e nel caso di condanna, per delitto ovvero per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è ammessa la oblazione ».

SABBATINI, *Relatore*. Si tratta della stessa materia dell'articolo precedente, in questo caso viene preso in considerazione l'appello contro le sentenze del tribunale e della corte d'assise.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 92.

Nell'articolo 522 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« Quando il giudice di primo grado ha respinto la domanda di oblazione, il giudice di appello, se riconosce erronea tale decisione, accoglie la domanda e sospende il dibattimento fissando un termine massimo non superiore a dieci giorni per il pagamento delle somme dovute. Se il pagamento avviene nel termine, il giudice di appello pronuncia sentenza di proscioglimento ».

SABBATINI, *Relatore*. Questo articolo fa riferimento ai casi in cui viene respinta la domanda di oblazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 93.

Nell'articolo 604 del codice di procedura penale, all'ultimo capoverso del numero 1, lettera c), dopo le parole: « Non sono iscritti nel casellario giudiziale: le sentenze e i decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione, salvo che », sono inserite le seguenti: « si tratti di contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda o che ».

SABBATINI, *Relatore*. Con questo articolo viene prevista la non iscrizione nel casellario giudiziale anche delle contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda.

Devo però far osservare che la dizione adottata dal Comitato ristretto non è esatta per quanto riguarda il riferimento all'articolo 604, dal momento che l'inserimento che viene proposto non riguarda la lettera c). Desidero quindi presentare un emendamento che corregga questa imprecisione.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « all'ultimo capoverso del numero 1, lettera c) », *con le altre:* « al capoverso del numero 1 ».

Pongo in votazione l'emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 93 nel suo complesso e con la modifica testé apporata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 94.

Dopo l'articolo 48 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, sono inseriti i seguenti:

« ART. 48-*bis*. — Quando sono state sequestrate cose che possono essere restituite previa esecuzione di specifiche prescrizioni, il giudice, se l'interessato consente, ne ordina la restituzione impartendo le prescrizioni del caso ed imponendo una idonea cauzione o malleveria a garanzia della esecuzione delle prescrizioni nei termine stabilito.

Scaduto il termine, se le prescrizioni non sono adempiute, il giudice provvede ai sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo 345 del codice di procedura penale ».

« ART. 48-*ter*. — Nel casi previsti dall'ultimo capoverso dell'articolo 345 e dal primo capoverso dell'articolo 625 del codice di procedura penale, il giudice, prima di ordinare la vendita o la distruzione delle cose sequestrate, dispone, osservate le formalità di cui agli articoli 304-*bis* e 304-*ter* del codice di procedura penale, il prelievo di campioni, quando ciò è possibile ed utile per l'ulteriore corso del procedimento ».

SABBATINI, *Relatore*. L'articolo 94 riguarda i sequestri di cose e la loro restituzione o la loro distruzione.

RICCI. Mi chiedo se siano state esaminate fino in fondo le possibili interpretazioni dell'ultimo capoverso di tale articolo. A me sembra, infatti, che si possa dare facoltà al giudice di ordinare la distruzione dei beni non solo in caso di alterazione, ma anche nel caso in cui la conservazione non sia possibile senza un conseguente deprezzamento del prodotto.

A mio giudizio la norma, così com'è, si presta ad interpretazioni e, quindi, applicazioni che ne svisano lo scopo, per cui, forse sarebbe il caso di accantonare questo articolo per formularlo meglio.

VIOLANTE. La prima parte dell'articolo fa riferimento a casi già oggi disciplinati da interpretazioni giurisprudenziali per cui si può non disporre la confisca in determinati casi; quindi, si inserisce in un orientamento giurisprudenziale che non tocca la materia cui fa riferimento il collega Ricci. Lo stesso vale per l'articolo 48-ter, perché l'ultimo capoverso dell'articolo 345 del codice di procedura penale si applica, anche nei casi di esplosivi.

Poiché si tratta di materia complessa, si potrebbe approvare l'articolo 94 nel testo del Comitato ristretto e rinviare la soluzione dei problemi posti dal collega Ricci ad un articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 94 nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 95.

Nell'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Nei casi più gravi, o quando ricorre la recidiva specifica, la condanna per uno dei delitti previsti nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente importa, indipendentemente dall'applicazione dell'articolo 69 del codice penale, la pubblicazione della sentenza di condanna e il divieto di emettere assegni bancari o postali per la durata di un anno ».

SABBATINI, Relatore. Con questo articolo si tende a modificare l'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, stabilendo così una diversa disciplina per i reati di emissione di assegni a vuoto ed operando, in modo più ampio di quanto non avvenga oggi, mediante la previsione di responsabilità più specifiche non solo per chi emetta assegni a vuoto ma anche per l'impiegato o il funzionario

di banca che non prende le dovute misure cautelative.

Riteniamo di agire secondo un'ottica opportuna, perché in casi di questo genere, la comminazione di pene accessorie può essere più efficace che non quella di pene, come le attuali, che danno ben scarsi risultati.

Vi è un successivo articolo aggiuntivo 95-bis con il quale si inserisce nel codice penale un articolo 116-bis, che commina una pena autonoma a chiunque trasgredisce il divieto posto nell'articolo ora in esame. Il Comitato ristretto si è fatto carico di studiare se le sanzioni disposte per le ipotesi in esame fossero, in qualche modo, esagerate ed ha adottato la formulazione che vi è sottoposta ritenendo che fosse necessaria una maggiore responsabilizzazione per cercare di incidere alla fonte sul problema dell'emissione di assegni a vuoto. Questa è la ragione di una previsione di pena che è, in effetti, piuttosto pesante. Ricordo però che nel comma aggiuntivo introdotto all'articolo 116 del codice penale si fa riferimento ai casi più gravi.

PRESIDENTE. Cosa vuol dire « Nei casi più gravi »? Capisco che per la recidiva specifica vi debba essere la comminatoria dell'interdizione temporanea dall'emissione di assegni bancari o postali. Capisco meno, invece, l'interdizione quando l'ipotesi dei casi più gravi non sia quella della recidiva.

VIOLANTE. Attualmente è previsto un aumento di pena per i casi più gravi; pertanto, sono già previste nel nostro sistema penale due forme del reato: quella ordinaria e quella grave.

Se si deve prevedere un meccanismo di pena accessoria, lo si deve collegare al caso in cui l'emissione di assegni a vuoto si connetta con la tipologia del reato più grave, poiché la nostra finalità è quella di distinguere i casi nei quali l'emissione di assegni a vuoto sia occasionale da quelli nei quali essa si inserisca in un disegno, in attività che, come sappiamo, sono abbastanza frequenti.

Tenuto conto che sono ben trentasette anni che ciò è codificato nella prassi, è stata inserita questa pena accessoria aggiuntiva riguardante tali casi.

PRESIDENTE. Poniamo che si verifichi il caso che una persona venga condannata due volte per reato di emissione di assegni a vuoto e si tratti entrambe le volte di casi gravi: di fronte ad una tale situazione non sorge alcun problema in quanto la persona è recidiva. Mi chiedo invece, come ci si comporterà nel caso in cui il reato di emissione sia unico ed occasionale, ma grave: scatta sin da questo momento la comminazione della pena accessoria e la interdizione dall'emissione ulteriore di assegni? Si verificherebbe, in altri termini, una assimilazione tra recidiva e caso grave, che non condivido.

VIOLANTE. Già oggi la pena accessoria si ricollega alla prima condanna.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: « o quando ricorre la recidiva specifica ».

SABBATINI, Relatore. Praticamente si tratta di una espressione pleonastica perché è evidente che l'ipotesi di recidiva rientra già nei casi più gravi. Credo che con la modifica che ho proposto si chiarisca meglio il fatto che vogliamo dare risalto ai casi più gravi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 95 nel suo complesso e con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli, dal 95-bis al 99, non sono stati presentati emenda-

menti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura nel testo del Comitato ristretto:

ART. 95-bis.

Dopo l'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, è aggiunto il seguente:

« ART. 116-bis. — Chiunque, avendo riportato la pena accessoria prevista dall'articolo precedente trasgredisce agli obblighi ad essa inerenti è punito, per il solo fatto dell'emissione dell'assegno, ai sensi dell'articolo 389 del codice penale.

Si applica la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da lire centomila a lire due milioni, a chi, violando il divieto di emettere assegni bancari e postali, commette uno dei delitti previsti dai numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo precedente.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per la durata di due anni ».

(È approvato).

ART. 96.

Dopo l'articolo 123 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono aggiunti i seguenti:

« ART. 124. — All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il dipendente responsabile fa sottoscrivere al richiedente una dichiarazione dalla quale risulta che lo stesso non è interdetto dall'emissione di assegni bancari o postali.

Il richiedente che dichiara il falso è punito con la reclusione da sei mesi a due anni ».

« ART. 125. — Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale senza farsi rilasciare la dichiarazione prevista nell'articolo precedente è punito, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con l'arresto da due a sei mesi o

con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila.

Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale a chi abbia dichiarato di essere stato interdetto dalla emissione di assegni bancari o postali, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a due anni ».

(È approvato).

ART. 97.

Dopo l'articolo 80 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, sono inseriti i seguenti:

« ART. 80-bis. — (Confisca e sequestro del veicolo). — Con la sentenza di condanna per reati previsti dal dodicesimo al quattordicesimo comma dell'articolo precedente il giudice ordina la confisca del veicolo, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato.

L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono procedere al sequestro del veicolo, osservando le norme sulla istruzione formale ».

« ART. 80-ter. — (Pena accessoria). — Con la sentenza di condanna per il reato previsto dal dodicesimo comma dell'articolo 80 il giudice, quando non sia possibile ordinare la confisca del veicolo, dispone la sospensione della patente di guida del condannato per la stessa durata della pena principale ».

SABBATINI, *Relatore*. In questo caso operiamo nell'ambito della legge n. 393 del 1959 relativa alla disciplina della circolazione stradale proponendo un articolo 80-bis in materia di confisca e sequestro del veicolo e un articolo 80-ter con il quale si agisce sulle pene accessorie. Ritendiamo che in questo modo si crei una

sorta di maggiore ostacolo rispetto ai reati indicati, per i quali le pene attualmente esistenti sono insufficienti.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 98.

Dopo l'articolo 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è inserito il seguente:

« ART. 80-bis. — (Destinazione delle sostanze confiscate dal giudice e confiscabili dal Ministro della sanità). — Le sostanze confiscate e quelle da confiscare in base all'articolo precedente sono immediatamente versate al Ministero della sanità ».

(È approvato).

ART. 99.

Al terzo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono aggiunte le parole: « La condanna importa la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ».

(È approvato).

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 99-bis.

Alla fine del quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 30 aprile 1976, n. 159, è aggiunta la seguente frase:

« La condanna importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ».

LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 100, 101 e 102 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura nel testo del Comitato ristretto:

ART. 100.

(Norma di coordinamento).

Ogniqualvolta nel codice penale o in altre leggi ricorre l'espressione « patria potestà », la medesima è sostituita dalla espressione « potestà dei genitori ».

(È approvato).

ART. 101.

Il secondo comma dell'articolo 2683 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Nei casi più gravi può inoltre essere disposta l'interdizione dagli uffici diret-

tivi delle persone giuridiche e delle imprese ».

(È approvato).

ART. 102.

L'articolo 2641 del codice civile è abrogato.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 17,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO